

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

XXXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 APRILE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ANGELINI**

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
SEMERARO GABRIELE: Aumento degli assegni di quiescenza ai ricevitori postali (511)	423
PRESIDENTE	423, 425, 426
DE MARTINO ALBERTO, <i>Relatore</i>	424, 425
LOMBARDI RICCARDO	424
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE	425
SPATARO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>	426
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	426

La seduta comincia alle 9,55.

SEMERARO SANTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Semeraro Gabriele: Aumento degli assegni di quiescenza ai ricevitori postali. (511).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Semeraro Gabriele: Aumento degli assegni di quiescenza ai ricevitori postali.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole alla proposta di legge purché l'articolo unico sia sostituito dai seguenti tre articoli:

ART. 1.

« L'assegno temporaneo di carovita ai ricevitori in quiescenza, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, è ulteriormente aumentato di lire 4000 mensili. Resta fermo il disposto del secondo comma dello stesso articolo.

In aggiunta ai contributi di cui all'articolo 24, lettera a), della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni, tutti i ricevitori postelegrafonici in servizio sono tenuti a versare all'Istituto cauzioni e quiescenza un ulteriore contributo temporaneo nella misura di lire 170, 135 e 110 mensili, rispettivamente per i ricevitori di prima, seconda e terza classe.

Il contributo a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui alla lettera b) dello stesso articolo 24 della legge 18 ottobre 1942 n. 1407 e successive modificazioni è ulteriormente aumentato di lire 70 milioni.

La presente disposizione ha effetto dal 1° luglio 1949 ».

ART. 2.

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni fa fronte per lire

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1950

33.250.000 con le somme ad essa devolute dall'Istituto della previdenza sociale come maggiore contributo per il pagamento delle pensioni della previdenza sociale, e per la restante somma, fino alla concorrenza di 70 milioni, con parte dei maggiori introiti derivanti all'Amministrazione stessa dall'aumento delle tariffe postali disposto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111 ».

ART. 3.

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni nel bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1949-50 ».

Se non vi sono obiezioni, la discussione avverrà sul testo della Commissione finanze e tesoro.

(Così rimane stabilito).

Il relatore, onorevole De Martino Alberto, ha facoltà di riferire

DE MARTINO ALBERTO, *Relatore*.
Onorevoli colleghi, la proposta di migliorare le pensioni dei ricevitori postali telegrafici — che attualmente sono fissate in una cifra veramente esigua, che, fra assegno principale e indennità di caroviveri, dopo l'ultima concessione recata dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, va da un minimo di lire 1.520 a un massimo di lire 4.980 mensili — era stata già fatta dal Ministero delle poste e telecomunicazioni in occasione dell'aumento delle pensioni degli statali; ma, pur essendone stata riconosciuta l'opportunità, non poté essere compresa nella legge poi emanata il 29 aprile 1949 col numero 221, ritenendosi che la concessione dovesse essere ratta con provvedimento a parte.

Non può, peraltro, non riconoscersi che questa classe di modesti e utili lavoratori rientri — comunque si voglia raffigurare sotto il profilo giuridico il loro rapporto d'impiego — fra i dipendenti dello Stato, tanto che i miglioramenti al loro trattamento economico furono sempre concessi, per quelli in servizio, parallelamente ed in analoga misura di quelli accordati con tutti i provvedimenti legislativi, che hanno successivamente integrati i trattamenti degli impiegati ed agenti dello Stato di ruolo ed avventizi.

Per quanto riguarda la provvista dei fondi occorrenti per la nuova concessione, è da premettere che la parte a carico dello Stato era stata già tenuta presente dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni

nell'ultima proposta di aumento delle tariffe già approvata ed applicata.

La spesa totale per l'aumento ora proposto è prevista in lire 82 milioni annui, ma di questi lire 33.250.000 sono compensati da un eguale contributo concesso dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per remunerazione delle operazioni di pagamento per suo conto, che sono effettuate per la massima parte dai ricevitori, i quali hanno chiesto ed ottenuto dall'ente un più adeguato riconoscimento della loro opera preziosa, e consentono che il contributo vada a vantaggio dei colleghi in quiescenza. Per la maggiore sincerità del bilancio, la somma sarà introitata dal Ministero delle poste e telecomunicazioni fra le proprie entrate inscrivendone un pari importo nello stato di previsione della spesa.

Inoltre, il provvedimento prevede un aumento dei contributi mensili dei ricevitori in servizio, fissato nelle misure di lire 170, 135 e 110 rispettivamente per i titolari di I, II e III classe; e tale aumento darà un gettito di 12 milioni circa. Lo stanziamento nello stato di previsione della spesa è fissato quindi in lire 70 milioni; e poichè, come si è detto, lire 33.250.000 sono compensate da una eguale entrata, l'onere effettivo per lo Stato è di lire 36.750.000. Al riguardo è da rammentare che, per il già citato decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, fu seguito il criterio di ripartizione già pacificamente ammesso, in applicazione del principio posto col decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, articolo 4, nei confronti dei pensionati dello I. N. P. S., per cui la spesa fa carico per tre quarti allo Stato e per un quarto al personale interessato, e cioè ai ricevitori in servizio; e questo rapporto è osservato anche nel presente disegno.

La Commissione finanze e tesoro propone la modifica della data di decorrenza del provvedimento: e cioè, anzichè dal 1° novembre 1948, dal 1° luglio 1949.

L'Amministrazione ha in un primo tempo resistito circa questa decorrenza, facendo presente che, esistendo già le somme necessarie, non vi era motivo di spostare di tre mesi la decorrenza.

Era allora ministro l'onorevole Jervolino. Ma il ministro attualmente in carica accetta la data del 1° luglio 1949 e propone poi un emendamento.

LOMBARDI RICCARDO. Il Ministero è quindi dello stesso parere della Commissione finanze e tesoro. Ma io osservo che la Commissione finanze e tesoro è competente ad intervenire solo in quanto non ci siano i

fondi necessari per l'attuazione della proposta di legge. Nel caso nostro, i fondi necessari sono invece a disposizione, e quindi la Commissione finanze e tesoro interviene su un oggetto che non è di sua competenza!

PRESIDENTE. Sentiamo ancora il relatore, al quale ho trasmesso una lettera a suo tempo mandata dal ministro.

DE MARTINO ALBERTO, Relatore. Il ministro Jervolino scriveva: « Quanto alla decorrenza, premesso che la data del 1° novembre 1948 è quella di concessione dei miglioramenti ai pensionati statali, e che quindi, almeno dal lato morale, sarebbe conveniente che la stessa decorrenza fosse fissata per i miglioramenti ai ricevitori postali e telegrafici in quiescenza, si richiama anche l'attenzione sul fatto che le organizzazioni sindacali sono al corrente della proposta di legge e che una variazione della sua decorrenza sfocerebbe inmancabilmente in una agitazione della categoria interessata. Ma, a prescindere da quanto sopra, è da considerare che l'aumento di lire 4.000 al trattamento di quiescenza dei ricevitori postelegrafici era stato già proposto dall'onorevole Semeraro come emendamento alla legge sul miglioramento delle pensioni agli statali, e che esso fu respinto dal relatore onorevole Petrilli soltanto perchè il provvedimento non sembrò pertinente alla materia trattata, e si ritenne opportuna l'emanazione di un provvedimento separato. (Vedi *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, seduta 28 gennaio 1949, pag. 5977). Non si trattò quindi di una opposizione al merito, ma d'una semplice questione di uniformità di materia.

« È inoltre da tener conto che il versamento della maggiorazione del compenso I. N. P. S. è stato già iniziato fin dal 1° gennaio 1948, secondo le modalità riferite alla seguente lettera c):

« c) Il compenso corrisposto dall'I.N.P.S. per ciascun titolo pagato dagli uffici postali per conto dell'istituto stesso era di lire 10 e fu aumentato poi a lire 15. Delle 10 lire, 4 erano corrisposte ai ricevitori e 6 all'amministrazione p. t.. Delle 3 lire di maggiorazione, 2 furono attribuite ai ricevitori e 1 alla amministrazione. Complessivamente, quindi i ricevitori introitano 6 lire per ogni titolo pagato, l'amministrazione 7.

« Poiché l'entrata complessiva fu calcolata nel capitolo 20 del bilancio attivo del Ministero delle poste e telecomunicazioni in 300 milioni, ne consegue che i 6/13 spettanti ai ricevitori importano lire 138.461.538, mentre l'amministrazione avrà un provento di lire 161.538.461.

« Dalla loro parte, i ricevitori hanno accettato di retrocedere tutto l'aumento all'Istituto cauzioni e quiescenza per consentire di migliorare il trattamento dei ricevitori in quiescenza, e cioè il terzo del loro provento globale. Ora, il terzo dei 138 milioni e mezzo circa previsti ammonta a circa 46.200.000, con il che l'onere dell'amministrazione postelegrafica diminuirà di circa 13 milioni, scendendo da lire 36.750.000 a circa lire 24 milioni. Questi 36 o 24 milioni — contrariamente a quanto codesto Ministero sembra ritenere — erano compresi nel maggior gettito dato dall'aumento delle tariffe postali; infatti, nel proporre l'aumento delle tariffe fu tenuto presente anche il lieve fabbisogno per il miglioramento delle pensioni degli ex ricevitori, ed appunto in tale considerazione questo Ministero appoggiò l'emendamento dell'onorevole Semeraro. Pertanto, nei cespiti suddetti, a carattere continuativo, può trovare copertura la spesa necessaria per la corresponsione dei miglioramenti di cui si tratta.

Alla stregua delle sopra esposte considerazioni, questo Ministero è favorevole al disegno di legge in questione ».

Il Ministro attuale, come ho detto, accetterebbe invece che la decorrenza, anziché al 1° novembre 1948, fosse portata al 1° luglio 1949.

PRESIDENTE. Ma se esistono i fondi, come dichiara la lettera del ministro Jervolino!

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. A rigore, questo provvedimento doveva essere preso contemporaneamente all'aumento delle pensioni degli altri impiegati dello Stato. In Consiglio dei ministri, io prospettai la doverosa necessità di tener presenti le condizioni miserrime di questi ricevitori e mi si assicurò che se ne sarebbe tenuto debito conto; ma poi furono trascurati, non so per quale preciso motivo. Ad ogni modo, sono stato io stesso a provocare la proposta di legge di iniziativa parlamentare, affinché non si creassero motivi di ingiustizia nei confronti dei ricevitori e dei supplenti postali.

PRESIDENTE. Senza volere con questo impegnare il voto della Commissione, mi pare che in sostanza la decorrenza dal 1° novembre 1948 sia stata già acquisita. Le categorie interessate ormai sanno che questa è la decorrenza. Inoltre, i fondi esistono.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Si tratta di circa 40 milioni l'anno, se non erro.

DE MARTINO ALBERTO, Relatore. Come relatore, io sono favorevole al mante-

nimento della decorrenza dal 1° novembre del 1948.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo, tenuto conto che la lettera dell'ex ministro Jervolino assicura l'esistenza dei fondi fin dal 1° novembre 1948? La Commissione trasporti mi pare sia favorevole a mantenere tale decorrenza.

SPATARO, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*. Non ho difficoltà ad aderire.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, passiamo all'esame degli articoli proposti dalla Commissione finanze e tesoro.

Pongo in votazione l'articolo 1, con lo emendamento proposto dal relatore di riportare la decorrenza al 1° novembre 1948:

« L'assegno temporaneo di carovita ai ricevitori in quiescenza, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, è ulteriormente aumentato di lire 4000 mensili. Resta fermo il disposto del secondo comma dello stesso articolo.

« In aggiunta ai contributi di cui all'articolo 24, lettera a), della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni, tutti i ricevitori postelegrafonici in servizio sono tenuti a versare all'Istituto cauzioni e quiescenza un ulteriore contributo temporaneo nella misura di lire 170, 135 e 110 mensili, rispettivamente per i ricevitori di prima, seconda e terza classe.

« Il contributo a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui alla lettera b) dello stesso articolo 24 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 e successive modificazioni è ulteriormente aumentato di lire 70 milioni.

« La presente disposizione ha effetto dal 1° novembre 1948 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« All'onere derivante dalla applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni fa fronte per lire 33.250.000 con le somme ad essa devolute dall'Istituto della previdenza sociale come maggiore contributo per il pagamento delle pensioni della previdenza sociale, e per la restante somma, fino alla concorrenza di 70 milioni, con parte dei maggiori introiti derivanti all'Amministrazione stessa dall'aumento delle tariffe postali disposte con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111 ».

A questo articolo il ministro Spataro ha presentato un emendamento del seguente tenore:

« Dopo le parole: 70 milioni, sostituire la rimanente dizione con la seguente: con i mezzi ordinari del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, imputandoli al capitolo 1 ».

Pongo in votazione l'articolo 2 così emendato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni nel bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1949-50 ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge testé esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge:

SEMERARO GABRIELE: « Aumento degli assegni di quiescenza ai ricevitori postali ». (511):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Babbi, Baldassari, Capacchione, Cara, Caroniti, Cotani, De Martino Alberto, De Palma, Ducci, Firrao, Giavi, Gorini, Imperiale, Jacoponi, Jervolino Angelo Raffaele, Lombardi Riccardo, Maniera, Monticelli, Nicotra Maria, Olivero, Orlando, Petrucci, Semeraro Santo, Spoleti, Tomba e Viale.

La seduta termina alle 10,30.